



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

SETTORE 2
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO -
DEMANIO MARITTIMO - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Area P.O. Settore 2
Direzione Ufficio Patrimonio



CATTOLICA



BANDIERA BLU FEE

Reg. int. n.

del

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE N. 2 di PIAZZA ROOSEVELT ALLA ASSOCIAZIONE "CATTOLICA PER LA TANZANIA" DI CATTOLICA.

L'anno duemilaquindici (2015) addi del mese di, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra:

- **il Comune di Cattolica** (in seguito indicato **Concedente**), nella persona del dr. Mario Sala – Posizione Organizzativa del Settore 2, nonché Responsabile del servizio Patrimonio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cattolica, per effetto delle funzioni attribuitegli con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 20.01.2015, domiciliato per la carica presso il suddetto Comune concedente (P.IVA n. 00343840401),

e

- **l'Associazione Onlus "Cattolica per la Tanzania"** (in seguito indicata **Concessionaria**), con sede in Cattolica – Via Cattaneo n. 6 (C.F.: 91140930404), nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante dr. Maurizio LUGLI, nato a Cattolica il 27/02/1953 ed ivi residente in Via Cattaneo n. 6,

P R E M E S S O

- che con atto della Giunta Comunale n. del/2015, esecutivo, si deliberava di concedere all'Associazione come sopra rappresentata, l'uso di un locale di proprietà dell'Amministrazione concedente, situato al piano seminterrato della sede comunale n. 2 (ex scuola Filippini), della consistenza di circa mq. 24, come definito al n. 5 della planimetria allegata alla lettera "A" del presente atto.

- che, pertanto, si ritiene di formalizzare quanto sopra, quindi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, concede all'Associazione Onlus "Cattolica per la Tanzania" come sopra rappresentata, che accetta, l'uso e la gestione del locale di proprietà comunale, identificato come in premessa, della consistenza di circa mq. 24, per lo svolgimento delle proprie attività statutarie finalizzate a promuovere e favorire l'attività di beneficenza, con implicazioni nel volontariato sociale, umanitario, ecc.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione andrà a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2015, senza possibilità di tacito rinnovo, alla scadenza il locale rientrerà nella piena disponibilità del Concedente.

ART. 3 - USO E GESTIONE DEI LOCALI

L'Associazione Concessionaria potrà utilizzare la struttura unicamente per lo svolgimento delle proprie attività di cui al precedente art. 1 con esclusione, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, di ogni altra iniziativa.

L'uso del locale da parte della Concessionaria non è soggetto ad orari fissi e/o programmati, fatto salvo specifiche richieste del Concedente che per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico potranno determinare un'eccezionale sospensione temporanea della suddetta concessione.

La Concessionaria è altresì a conoscenza che il locale da Lei utilizzato potrà essere concesso in uso/gestione anche ad altre Associazioni previa autorizzazione dell'Amministrazione e con le quali la Concessionaria dovrà concordare le relative modalità gestionali e temporali;

ART. 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La Concessionaria si impegna a gestire a propria cura e sotto la propria responsabilità il locale di cui trattasi, dichiarando in proposito che il medesimo è in buono stato manutentivo ed idoneo all'utilizzo convenuto e si impegna al suo mantenimento salvo il normale deperimento, pena il risarcimento del danno.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e la pulizia del locale sono a carico della Concessionaria, mentre la straordinaria manutenzione resta a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - COSTI DEL SERVIZIO

Trattandosi di attività organizzata e svolta da Associazione senza scopo di lucro dedita a promuovere l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente, **la concessione di cui trattasi viene data a titolo gratuito** ai sensi ed effetti degli artt. 1, 3, 5, 6 e 10 del vigente "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità di applicazione dell'art. 12 della legge 241/90 e ss.mm.", spetta quindi al Concedente sostenere le spese delle utenze (gas, luce, acqua), nonché la pulizia spazi comuni (corridoio) e bagni, mentre alla Concessionaria spetta l'anzidetta, normale pulizia del locale.

ART. 6 - CUSTODIA E RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI A TERZI E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA

La Concessionaria dichiara e si impegna ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque azione dannosa da parte di terzi e/o dei propri associati, cooperando nel controllo funzionale e manutentivo del bene medesimo. Inoltre ha l'obbligo di risarcire l'Amministrazione comunale per ogni eventuale danno prodotto da terzi durante lo svolgimento della propria attività, fatta salva la facoltà per la medesima di rivalersi nei confronti dei terzi danneggiati. La Concessionaria solleva altresì espressamente il Concedente da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per infortuni a persone o danni a cose, occorsi in dipendenza dell'esercizio dell'attività svolta nel locale ricevuto in concessione, pertanto, a tal proposito si obbliga a stipulare apposita polizza di r.c.t. che si impegna a produrre nel caso di richiesta da parte del Comune concedente.

La Concessionaria accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi che potranno essere avanzate dal Concedente in qualunque momento e sarà sempre tenuta al rispetto del "Regolamento Comunale per le Concessioni in Uso dei Beni Immobili", approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 26/03/2009.

ART. 7 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Concessionaria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza, nonché a non compiere alcun atto o omissione, finalizzato direttamente e/o indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. La Concessionaria si impegna altresì a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservazione andrà a costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di scioglimento o in caso di cessazione di attività dell'Associazione la presente concessione decade ed è risolta di diritto.

In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente convenzione, il Comune effettuerà le dovute contestazioni all'Associazione assegnando un termine per le eventuali deduzioni. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte, si dà luogo alla risoluzione del presente contratto con esclusione di ogni ulteriore formalità legale, fatta comunque salva ogni azione per l'eventuale risarcimento dei danni in sede civile.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto quali diritti, bolli, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico della Concessionaria.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26/4/1986.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune Concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare, delle notizie di cui venga in possesso, un uso tale da recare possibile pregiudizio alla Concessionaria e altresì si impegna ad osservare le disposizioni del dlgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dati personali) e ss.mm. Il Concedente autorizza sin d'ora la Concessionaria a far trattare i propri dati da terzi all'uopo nominati. Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di terzi al solo scopo di dare esecuzione al contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al citato dlgs n.196/2003 .

ART. 11 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo, in caso contrario, competente è il Tribunale di Rimini.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per l'Associazione Onlus "Cattolica per la Tanzania"
IL PRESIDENTE
Maurizio LUGLI

Per il Comune di Cattolica
IL RESPONSABILE AREA P.O settore 2
dr. Mario SALA

SEDE COMUNNALE N° 2 PIANO SEMINTERRATO

